

	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN "MICROSCOPIO	
	ELETTRONICO CON FASCIO ELETTRONICO AD ELEVATA RISOLUZIONE	
	ENERGETICA, COMPLETO DI LENTE DI LORENTZ E SISTEMI ACCESSORI	
	QUALI CHILLER DI RAFFREDDAMENTO, PORTA CAMPIONE, ENCLOSURE DI	
	COPERTURA" NELL’AMBITO DEL PROGETTO iENTRANCE@ENL CUP	
	B33C22000710006 DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	
	MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - NEXTGENERATIONEU,	
	DEL PROGETTO SMART-electron - GA 964591 CUP B59C21000570006 E	
	DEL PROGETTO IMPRESS - GA 101094299 CUP B53C22008080006, CIG	
	992339656F	
	TRA	
	L’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche	
	(in seguito "Ente"), con sede in Piazza San Silvestro 12 - 56127	
	Pisa, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai	
	fini del presente atto dal Direttore f.f. Dr.ssa Lucia Sorba,	
	domiciliata per la carica presso la sede, munita degli occorrenti	
	poteri in forza del provvedimento della Presidente CNR n° 75/2022	
	del 27/07/2022 domicilio digitale PEC:	
	protocollo.nano@pec.cnr.it	
	E	
	L’operatore economico FEI Italia S.r.l. (in seguito	
	"Contraente"), con sede legale in Viale Monte Nero, 84 - 20135	
	Milano (MI) C.F. e P.IVA 11944100152, rappresentato ai fine del	
	presente atto dal Sig. Alberto Tinti, domiciliato per la carica	
	presso la sede legale, nella sua qualità di legale	

rappresentante, C.F. TNTLRT65D19A944G, domicilio digitale PEC:

fei.italia@legalmail.it

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare prot. CNR n.

0195861 del 26/06/2023, l'Ente ha disposto di avviare una gara

a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di cui

trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

2) Con provvedimento prot. CNR n. 0264835 del 12/09/2023 l'Ente

ha approvato lo svolgimento della procedura ai sensi della

normativa vigente al momento della trasmissione della lettera

d'invito, ossia ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), punto

2 del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice");

3) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio prot.

CNR n. 0301196 del 11/10/2023 ha comunicato la proposta di

aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo

contrattuale di € 1.081.631,00= oltre IVA, comprensivo di €

350,00= per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da

interferenze.

4) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà

effettuato anche con risorse del Fondo di Rotazione per

l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;

5) Con provvedimento prot. CNR n. 0314774 del 23/10/2023 l'Ente

ha disposto l'aggiudicazione inerente l'appalto di forniture di

cui trattasi in favore del Contraente;

6) Con comunicazione prot. CNR n. 0334431 del 06/11/2023 il Responsabile Unico del Progetto ha attestato l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione;

7) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva di € 108.163,10= (euro cento ottantottomila cento sessantatré/10), mediante garanzia fideiussoria n. PEBPRT664912 emessa il 02/11/2023 da HSBC CONTINENTAL EUROPE, agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Fornitura ed installazione di un "microscopio elettronico con fascio elettronico ad elevata risoluzione energetica, completo di lente di Lorentz e sistemi accessori quali chiller di raffreddamento, porta campione, enclosure di copertura".

2) Le già menzionate attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € 1.081.631,00 (euro un milione ottantunomila seicento trentuno/00), comprensivo di € 350,00 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre I.V.A. ai sensi di legge, così suddiviso:

1a) Prestazione principale - Microscopio elettronico a trasmissione € 793.508,00 (euro settecentonovantatremila cinquecentootto/00), comprensivo di € 350,00 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre I.V.A. ai sensi di legge;

1b) Prestazione secondaria - Lente di Lorentz, chiller e enclosure € 258.725,00 (euro duecentocinquantomila settecentoventicinque/00), oltre I.V.A. ai sensi di legge;

	1c) Prestazione secondaria - Portacampione € 29.398,00 (euro	
	ventinovemila trecentonovantotto/00), oltre I.V.A. ai sensi di	
	legge;	
	2)L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a	
	carico del Contraente di cui al presente atto.	
	3)L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la	
	durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso	
	diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di	
	qualunque natura essi siano.	
	ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	
	1)Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal	
	presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del	
	Codice civile, da:	
	• Dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
	• Dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;	
	• Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;	
	• Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;	
	• Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;	
	• Dalla Legge 41/2023 e s.m.i.;	
	• Dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;	
	• Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003	
	e s.m.i.;	
	• Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del	
	Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.	
	101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;	

• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

• Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

• Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1)La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro 365 (trecento sessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto, presso la sede secondaria di Modena dell'Istituto Nanoscienze, via Campi 213/A - 41125 Modena.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

	2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,	
	le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del	
	contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per	
	il personale addetto all'installazione, senza diritto di	
	rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal	
	rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs.	
	n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
	potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
	Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
	presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
	tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
	un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
	specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
	prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	
	lavoro e tutela ambientale.	
	3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
	di verifica di conformità.	
	4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
	garanzia offerto, a intervenire per ripristinare il corretto	
	funzionamento della fornitura entro un massimo di 10 (dieci)	
	giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Ente con cui si	
	notificano i malfunzionamenti riscontrati.	
	5) Tracciabilità dei flussi finanziari	
	5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	

	flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010	
	n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
	degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,	
	della legge 13 agosto 2010 n.136.	
	5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione	
	all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo	
	della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	6) Il Contraente si obbliga, per ciascuna delle prestazioni in	
	cui è suddiviso l'appalto indicate all'art. 3 - IMPORTO, ad	
	emettere fatture separate e distinte come specificato all'art.	
	11 del Capitolato tecnico parte della documentazione di gara.	
	ART. 7 - PENALI	
	1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	
	nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto	
	si applica una penale di € 1.081,63= corrispondente all'1% (uno	
	per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e	
	dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di	
	lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.	
	2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza	
	del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il	

Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizione di cui all'art. 35, comma 18 del Codice;

7)Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere

il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

	2)Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli	
	accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la	
	rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche	
	tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché	
	alle eventuali migliorie offerte.	
	3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da	
	apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente	
	alle operazioni.	
	4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di	
	fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al	
	precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi	
	accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali	
	e consecutivi dalla data del verbale.	
	5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente	
	procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi	
	oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche	
	di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di	
	cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà	
	di procedere alla risoluzione.	
	6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,	
	con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,	
	solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state	
	eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,	
	in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini	
	e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,	

nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 Codice civile.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un

preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente

medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona del Dr. Vincenzo Grillo.

2) Il Contraente ha individuato il Sig. Alberto Tinti quale Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora

l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta

a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione

qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia

imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una

Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi

contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva

comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile

di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza

maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura

pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta

causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in

merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e dall'art.13 del D.lgs. n. 196/2003 così come

modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che

i dati personali contenuti nel presente contratto saranno

esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme

al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai

doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,

autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

	1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La	
	validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente	
	contratto sarà governata e definita in accordo alla legge	
	italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le	
	norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie	
	previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel	
	contratto medesimo.	
	2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via	
	amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	3)Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa	
	che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.	
	ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI	
	1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette	
	all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972	
	n. 633 e s.m.i.	
	2)Il presente contratto, che consta di 17 pagine è soggetto	
	all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art.	
	18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le	
	disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.	
	3)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico	
	della Parte richiedente.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.	
	dopo attenta lettura si approvano espressamente tutti gli	
	articoli del presente contratto.	
	Il Contraente	L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore f.f.

(Alberto Tinti)

(Lucia SORBA)